Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — ROMA — Martedì, 1° agosto — Numero 179

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all' Estero cent. **35***

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

Per gli effetti di cui all'art. 22 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto agli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in fogli sciolti che la Direzione della casa penale di Roma (tipografia delle Mantellate) ha ora spedito i fogli sciolti dell'anno 1911 dal n. 1 al n. 149: ed insieme ai detti atti è stato spedito anche il foglio sciolto n. 964 dell'anno 1910.

Gli eventuali reclami per il mancato ricevimento dei detti atti dovranno farsi entro un mese dalla data del presente avviso.

Roma, 31 luglio 1911.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Il R. decreto n. 495, col quale viene approvato lo statuto del Consorzio universitario di Padova, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 luglio scorso, n. 165, porta erroneamente la data del *25* aprile 1911, mentre deve invece avere quella del *23* aprile 1911, come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero **674** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad affidare, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, n. 7, della legge sulla contabilità generale dello Stato, ad una o più Società italiane di navigazione, mediante formale contratto, il trasporto per mare dai porti inglesi ai porti italiani di annue settecentomila tonnellate metriche di carbone naturale, delle quali seicentomila per le ferrovie dello Stato e centomila per la R. marina.

Art. 2.

Il contratto di cui nell'articolo precedente avrà la durata di anni dieci a decorrere dal 1° luglio 1912.

Agli effetti della presente legge l'anno decorre dal 1° luglio e termina il 30 giugno.

Art. 3.

Le Società assuntrici avranno la sede in uno dei porti del Regno, fra quelli indicati all'art. 10, e dovranno avere una rappresentanza legale in Roma.

I consiglieri d'amministrazione, compreso il presidente, i direttori e gli amministratori delegati delle Società, dovranno essere cittadini italiani.

Le azioni delle Società concessionarie dovranno essere nominative e non cedibili per tutta la durata del contratto, che a cittadini italiani.

Art. 4.

Le Società assuntrici dovranno disporre di un numero di piroscafi, di loro esclusiva proprietà, sufficiente a trasportare annualmente, per tutta la durata del contratto, la quantità di carbone che assumeranno rispettivamente l'obbligo di trasportare.

Art. 5.

I piroscafi adibiti al trasporto del carbone devono:

1° essere inscritti nelle matricole delle navi nazionali;

2° essere inscritti, per tutta la durata del contratto, presso il « Registro Nazionale Italiano » o presso altro registro di classificazione nazionale che possa essere in seguito costituito e le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali.

Art. 6.

I piroscafi devono essere della stazza lorda non superiore a seimila tonnellate.

Un terzo dei piroscafi deve avere una immersione inferiore a metri sette affinchè possano accedere nei porti di minore fondale, fra quelli indicati nell'art. 10.

Nel caso di più Società assuntrici, i singoli contratti determineranno quanti fra i piroscafi dei navigli delle Società dovranno soddisfare alle condizioni del precedente capoverso.

Art. 7.

Dei piroscafi di proprietà delle Società, otto devono essere di nuova costruzione, iniziata posteriormente alla promulgazione della presente legge, e soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere inscritti, per tutta la durata del contratto, alla più alta classe del « Registro Nazionale Italiano » o di altro registro di classificazione nazionale, che possa essere in seguito costituito, e le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali;

2° avere una velocità ordinaria in navigazione non inferiore a nove miglia all'ora;

3° essere capaci di trasportare un carico di almeno cinquemila tonnellate di carbone, oltre quello che può essere contenuto pel proprio consumo nei carbonili, senza oltrepassare la linea del massimo carico (*free-board*) stabilita dal « Registro Nazionale Italiano »;

4° avere doppio fondo costruito secondo le norme stabilite dal Registro Nazionale Italiano », od altro riconosciuto equivalente dal Ministero della marina per i piroscafi destinati al trasporto di naftetine ed essere capaci di trasportare almeno 1500 tonnellate di questo combustibile; devono perciò essere provvisti di tutti i mezzi e macchinari adatti a garantire la sicurezza e la rapidità delle operazioni di carico e scarico della naftetine;

5° essere muniti di apparecchi atti a trasbordare con celerità il carbone su navi da guerra a fiancate.

I disegni di questi piroscafi, il numero e tipo degli apparecchi di trasbordo devono essere approvati dal Ministero della marina.

Nel caso di più Società assuntrici i rispettivi contratti determineranno quanti degli otto piroscafi indicati nel presente articolo, dovranno essere costruiti da ciascuna Società assuntrice.

Art. 8.

I piroscafi di cui all'articolo precedente devono essere costruiti nei cantieri nazionali.

Le Società assuntrici avranno però facoltà di ricorrere ai cantieri esteri nell'uno o nell'altro dei due casi seguenti:

1° quando i cantieri italiani di prim'ordine richiedano un prezzo superiore del 7 per cento a quello risultante dalla media dei prezzi di sei cantieri inglesi di prim'ordine, esclusi il prezzo massimo ed il minimo;

2° quando le Società non possono ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un congruo termine di tempo da determinarsi, in caso di dissenso fra le Società e i cantieri, dal ministro della marina.

Art. 9.

I piroscafi non contemplati dagli articoli 7 e 8 devono:

avere un'età non superiore ai dieci anni all'inizio del contratto;

essere di costruzione bene adatta per il trasporto del carbone e tale da consentire facilmente il carico, il tiraggio e lo scarico con mezzi meccanici;

avere carbonili assolutamente e permanentemente separati dalle stive di carico, in modo che non sia possibile alcuna comunicazione fra gli uni e le altre.

Art. 10.

La caricazione del carbone sarà fatta in uno dei porti di Cardiff, Penarth, Barry, Port-Talbot, Newport (Alexandra Docks), e lo scarico nei porti italiani di Maddalena, Savona, Genova, Spezia, Livorno, Civitavecchia, Gaeta, Napoli, Torre Annunziata, Messina, Palermo, Taranto, Brindisi, Ancona e Venezia.

Nel contratto sarà stabilito il riparto, per ognuna delle amministrazioni interessate, della quantità di carbone da trasportarsi e da sbarcarsi mensilmente in ciascuno dei porti indicati nel presente articolo.

Art. 11.

I piroscafi delle Società assuntrici devono prendere il loro completo carico di carbone per l'una o per l'altra delle due amministrazioni interessate, non ammettendosi nè la caricazione mista per ambedue le amministrazioni, nè qualsiasi caricazione di pertinenza di altri.

Art. 12.

I piroscafi addetti dalle Società assuntrici al trasporto del carbone per le ferrovie dello Stato e per la R. marina possono essere destinati ad altri trasporti indipendenti da quello e di esclusivo interesse delle Società stesse, fermo restando l'obbligo delle medesime di provvedere annualmente al trasporto, per le due amministrazioni suddette, della quantità di carbone stabilita dalla presente legge.

Art. 13.

In corrispettivo degli obblighi assunti dalla Società assuntrice, quando sia una sola, in forza delle disposizioni della presente legge e del contratto relativo, il Governo del Re corrisponderà alla medesima, oltre al prezzo di trasporto del carbone stabilito dall'art. 14, una sovvenzione annua non superiore a L. 300,000 (trecentomila).

Nel caso di più Società, la detta sovvenzione sarà ripartita fra le Società medesime, nel modo che sarà determinato dai rispettivi contratti.

La sovvenzione sarà posta a carico del bilancio della marina e pagata alle Società a rate trimestrali posticipate.

Nei casi di annullamento di cui all'art. 18, la sovvenzione sarà ridotta in proporzione del numero di tonnellate di carbone che, per effetto dell'annullamento, siano state in un anno trasportate in meno della quantità stabilita dall'art. 1.

Art. 14.

Il prezzo del trasporto del carbone è stabilito per il primo quinquennio in lire italiane 8.50 (otto e centesimi cinquanta) per ogni tonnellata metrica, al netto di ogni diritto di commissione o senseria, qualunque siano i porti di caricazione o scaricazione fra quelli indicati all'art. 10.

Per il secondo quinquennio il prezzo per tonnellata metrica, pure costante qualunque siano i porti di caricazione o scaricazione fra quelli indicati all'art. 10, sarà determinato di accordo fra le parti contraenti, tenuto conto delle medie dei noli per trasporto del carbone durante il primo quinquennio risultanti dai bollettini di Cardiff o di quelli corrisposti dalle ferrovie dello Stato per il trasporto del rimanente carbone occorrente per i propri servizi mediante piroscafi da esse noleggiati liberamente fuori del presente contratto.

In caso di dissenso fra le parti, deciderà inappellabilmente il presidente del Consiglio di Stato.

Art. 15.

L'ammontare del prezzo di trasporto del carbone sarà corrisposto dall'Amministrazione della R. marina o dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, secondochè il carbone sia all'una o all'altra destinato, separatamente per il carico di ogni vapore, con le modalità che saranno stabilite nel contratto.

Art. 16.

Spetta alle Amministrazioni della R. marina e delle ferrovie dello Stato di provvedere, se e come crederanno opportuno, all'assicurazione dei carichi di carbone rispettivamente imbarcati per proprio conto sui piroscafi delle Società.

Spetta invece alle Società assuntrici di provvedere, se e come crederanno opportuno, all'assicurazione dei piroscafi impiegati nel trasporto del carbone.

Art. 17.

In garanzia degli obblighi assunti in forza della presente legge e del contratto relativo, la Società assuntrice, quando sia una sola, dovrà prestare una cauzione di L. 300,000 (trecentomila) in contanti, in rendita o in valori garantiti dallo Stato da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti, ovvero costituendo pegno sopra uno o più dei suoi piroscafi da assicurarsi sulle basi della polizza di assicurazione italiana presso Società di gradimento delle Amministrazioni interessate.

Qualora si tratti di più Società assuntrici, la cauzione sarà a carico di ciascuna di esse nella misura che sarà stabilita dal rispettivo contratto.

Art. 18.

Ciascuna delle Società assuntrici dei servizi di cui nella presente legge assume l'obbligo di porre a disposizione dello Stato, ogni qualvolta il Ministero della marina lo richieda, uno o più, ed anche tutti i propri piroscafi.

Il nolo da corrispondersi durante il tempo in cui i piroscafi, uno o più, o tutti, resteranno a disposizione dello Stato, sarà determinato di comune accordo fra il Ministero della marina e la Società interessata.

Oltre il nolo di cui sopra null'altro sarà dovuto e per qualsiasi titolo.

Qualora non si possa addivenire a tale accordo, la determinazione del nolo sarà fatta da una commissione arbitrale composta di un delegato del Ministero della marina e di un rappresentante della Società interessata e del presidente della Corte di appello di Roma che assume la presidenza. La detta commissione arbitrale giudicherà inappellabilmente.

Durante il tempo in cui uno, più o tutti i piroscafi rimarranno a disposizione dello Stato, si intenderà so-

spesa la esecuzione del contratto pel trasporto dei carboni, per la parte corrispondente all'impiego dei piroscafi stessi.

Art. 19.

Nel caso di guerra in Europa, in cui fossero coinvolte l'Italia e l'Inghilterra, l'esecuzione del contratto sarà sospesa per tutto il periodo di guerra e sarà ripresa dopo questa per il rimanente periodo di durata del contratto dedotto cioè dalla durata totale di questo il periodo di guerra.

Così pure in caso di epidemia, di sciopero di lavoratori o per altra causa che costituisca forza maggiore, per la sospensione del carico in tutti i porti di caricazione indicati all'art. 10 o per la sospensione dei ricevimenti in uno o più porti di scaricazione, l'esecuzione del contratto sarà sospesa per tutto il periodo dell'epidemia, dello sciopero, o per altra causa che costituisca forza maggiore, limitatamente però alla quota corrispondente a quello o quelli dei porti di caricazione o scaricazione nei quali sia dichiarata l'epidemia, lo sciopero, o altra causa che costituisca forza maggiore, quando trattisi solo di cause localizzate in uno o diversi dei porti di carico o scarico.

Il contratto determinerà i casi di forza maggiore, in cui l'assuntore sarà esonerato dall'adempimento dei suoi obblighi.

Durante la sospensione del contratto nei vari casi previsti dal presente articolo, si intende sempre salva la facoltà dello Stato di valersi del disposto dell'articolo precedente.

Art. 20.

In base alle norme generali stabilite dalla presente legge, il Governo del Re ha la facoltà di stabilire i particolari capitolati di appalto da servire per gli esperimenti di asta e per la stipulazione dei definitivi contratti nei quali saranno introdotti tutti quei particolari che, dalle Amministrazioni della R. marina e delle ferrovie dello Stato, si riterranno necessari per il regolare adempimento di quanto è prescritto nelle norme suddette.

Alla stipulazione del contratto interverranno i delegati delle due Amministrazioni interessate: ferrovie dello Stato e R. marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LEONARDI-CATTOLICA — DI SAN GIULIANO — TEDESCO — SACCHI — NITTI — FACTA — CALISSANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 782 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la maggiore assegnazione straordinaria di L. 255,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911 e da servire all'ultimazione dei lavori di adattamento e dell'arredo degli edifici per le sedi delle R. ambasciate a Parigi e Vienna.

Art. 2.

Per gli atti concernenti la completa sistemazione degli edifici indicati nel precedente articolo, il Governo del Re ha facoltà di derogare alle norme vigenti in materia di contabilità e di opere pubbliche nonchè alla legge 26 luglio 1888, n. 5594 (serie 3ª).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 18 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

DI SAN GIULIANO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 801 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono estese a decorrere dal 1° gennaio 1911, alle provincie di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta le disposizioni contenute nella legge 13 luglio 1910, n. 465, per il pagamento dei contributi nelle spese di opere stradali e portuali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 545 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri e del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione italo-austriaca per il congiungimento della linea Mestre-Bassano-Primolano-Confine e Trento-Tezze-Confine, firmata a Vienna il 26 novembre 1910, le cui ratifiche vennero scambiate in Vienna il 10 maggio 1911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — DI SAN GIULIANO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie, animés du désir de compléter par un nouveau raccordement les voies ferrées reliant les réseaux de l'Italie et de l'Autriche, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Monsieur le duc Avarna, sénateur, Grand-croix de l'ordre Royal [illegible]en de la Couronne d'Italie, Grand officier de l'ordre Royal des [illegible]ts Maurice et Lazare, Gran-croix de l'ordre Impérial autrichien [illegible]rançois Joseph, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipoten[illegible]e;

[illegible] MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÊME, ETC. ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE:

[illegible]nsieur le comte Louis Aehrenthal, Son Conseiller intime, Grand-cr[illegible] de l'ordre Royal hongrois de Saint Etienne, de l'ordre autrichi[illegible] Impérial de Léopold et de l'ordre Impérial autrichien de Fra[illegible]is Joseph, chevalier de l'ordre Royal italien de la Très Sainte Ann[illegible]iade, ministre de la maison Impériale et Royale et des affaires étra[illegible]res;

Mo[illegible]ur Louis Wrba, Son Conseiller intime, Grand-croix de l'ord[illegible]érial autrichien de François Joseph, Chevalier de l'ordre autri[illegible] Impérial de Léopold, ministre des chemins de fer d'Autrich[illegible]

lesquel[illegible]s s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne [illegible] forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Les H[illegible] Parties contractantes sont d'accord de relier la ligne à voie nor[illegible]en construction Mestre-Bassano-Primolano-frontière à la ligne existante Trente-Tezze-frontière et d'admettre la libre circulation du trafic international aux termes du présent traité moyennant la susdite ligne de jonction et de lui accorder tous les avantages et toutes les facilités compatibles avec les lois et règlements en viguer dans les territoires respectifs.

La fixation du terme, auquel l'exploitation devra être inaugurée au delà des frontières respectives reste réservée à un arrangement spécial entre les deux administrations des chemins de fer intéressées.

Art. 2.

Sur la ligne de jonction Primolano-Tezze seront établies deux gares frontières distinctes, l'une à Tezze et l'autre à Primolano.

Le changement du service de l'exploitation sur la ligne de jonction à construire se fera dans la station de Primolano, dont l'installation, conforme aux besoins effectifs du trafic, dépendra de la décision, que les commissaires techniques auront à prendre selon les projets à tracer.

Le services d'exploitation entre les deux gares frontières sera réglé de sorte, que l'entretien et la surveillance des deux tronçons aboutissant à la frontière incomberont dans les territoires respectifs aux administrations des chemins de fer indigènes, tandis que le service d'exploitation entre les deux gares frontières (à l'exception du service de l'entretien et de la surveillance de la voie) sera confié exclusivement à l'administration du chemin de fer autrichien.

Les conditions auxquelles l'administration du chemin de fer autrichien aura droit à la cojouissance de la gare de Primolano comme gare de changement du service et auxquelles le service d'exploitation (à l'exception du service de l'entretien et de la surveillance de la voie) sera effectué entre la station de Primolano et la frontière ainsi que les dédommagements qui en résultent, seront réglés par un arrangement spécial à conclure entre les administrations des deux lignes ferrées, qui devra être soumis à l'approbation des deux gouvernements.

Ceux-ci auront également à régler d'un commun accord les points sur lesquels une entente entre les deux administrations n'aurait pu se faire.

Toutefois l'administration du chemin de fer autrichien aura droit au remboursement des frais effectifs occasionnés par l'exploitation de la ligne entre Primolano et la frontière (à l'exception des frais du service de l'entretien et de la surveillance de la voie), à moins que l'on ait fixé d'un commun accord une somme déterminée pour ces frais. L'administration du chemin de fer italien payera les frais du service de la gare de changement Primolano, effectué par elle, de sorte que les seuls frais, qui seront portés au débit de l'administration du chemin de fer autrichien seront ceux, occasionnés par le personnel autrichien en fonction permanente à la gare susdénommée.

L'administration cojouissante sera tenue à un payement d'intérêts de quatre pour cent par an du prix des installations et établissements dans la station de changement du service en proportion de l'usage, qu'elle en fait y compris les localités de service et d'habitation que l'administration des chemins de fer italiens aura à mettre à la disposition du personnel des administrations autrichiennes des chemins de fer et des postes.

Par conséquent les intérêts du capital déboursé pour les établissements et constructions d'emploi commun de la station de Primolano où le changement du service se fera, seront répartis entre les deux administrations d'après l'intensité de la circulation respective des voitures entrant en gare et la quittant.

En cas de désaccord entre les administrations respectives les deux Hauts Gouvernements décréteront par ordonnance collective lesquels des établissements devront être reconnus d'emploi commun.

Par contre l'administration autrichienne (administration du chemin de fer et des postes) payera à l'administration propriétaire quatre pour cent d'intérêts du capital déboursé pour les installations et constructions destinées exclusivement à son service.

D'après les mêmes principes seront traités les agrandissements des établissements primaires dans la station de changement du ser-

vice de Primolano, que le Gouvernement territorial trouvera nécessaire à l'interêt du trafic, ou que le Gouvernement de l'autre territoire devrait réclamer pour les services cités à l'alinéa précédent.

Art. 3.

La ligne de jonction visée à l'article 1 du présent traité est préalablement à construire seulement à une voie.

Il est entendu, que cette voie aura la largeur normale de 1.435 mètres et qu'elle sera entretenue d'après des principes uniformes de manière que le matériel roulant puisse passer sans difficulté d'un chemin de fer à l'autre.

En cas de besoin de l'établissement d'une seconde voie dans la suite les deux Gouvernements négocieront à l'effet d'obtenir un accord à ce sujet.

Le matériel roulant qui a été soumis dans le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes à un examen par les autorités compétentes sera admis, sans nouvel examen, sur le territoire de l'autre selon les stipulations de l'arrangement spécial dont il est question à l'article 2.

Il est entendu que ce passage s'effectuera conformément aux dispositions en viguer pour le transit des waggons destinés à la circulation internationale.

Art. 4.

Le point de la frontière où le raccordements immédiat des deux chemins de fer devra s'effectuer et le détail de la construction seront fixés d'un commun accord par des commissaires techniques, délégués dans ce but, sur la base des projets élaborés par les administrations des deux chemins de fer intéressés.

Les accords établis à ce sujet seront soumis à l'approbation des deux Gouvernements.

Art. 5.

Conformément aux dispositions contenues dans l'article 2, seront admis sur le tronçon entre la frontière et la station de Primolano, situé sur le territoire italien, les règlements du service et des signaux en viguer sur la ligne de jonction au delà de la frontière.

Dans la station de Primolano même, le personnel de l'administration du chemin de fer autrichien sera tenu de respecter les règlements du service et des signaux en vigueur sur le territoire italien.

Art. 6.

La pleine souveraineté y compris le droit de justice et de police dans les deux gares frontières ainsi que sur les tronçons de la ligne situé entre ces gares et la frontière restera exclusivement réservée à celle des Hautes Parties contractantes sur le territoire de laquelle se trouvent la gare et le tronçon de ligne respectif.

Art. 7.

Il est expressément réservé à chaque Gouvernement le droit de surveiller les administrations des chemins de fer exploitantes, dont le siège est situé sur son territoire sans préjudice toutefois du droit de souveraineté et de surveillance des deux Hautes Parties contractantes, en ce qui concerne le tronçon situé sur les territoires respectif.

Art. 8.

La police du chemin de fer sera avant tout exercée par les employés de l'administrations chargée de l'entretien et de la surveillance du tronçon respectif. Ce service s'exercera sous la surveillance des autorités compétentes et conformément aux réglements et principes en vigueur dans chacun de deux pays.

Sur le tronçon italien situé entre la frontière respective et Primolano, les organes de l'administration du chemin de fer autrichien chargés du service de l'exploitation auront aussi selon leur compétence à exercer la police du chemin de fer.

Le Gouvernement Royal d'Italie prendra les dispositions nécessaires afin que les employés de l'administration autrichienne trouvent l'assistance nécessaire dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la sûreté de l'exploitation du tronçon italien de la ligne de jonction.

Art. 9.

Le personnel, chargé de l'entretien et de la surveillance du tronçon situé entre la station de Primolano et la frontière sera nommé par l'administration italienne.

Par contre le choix du personnel attaché au service des trains circulant entre le deux stations frontières sera réservé à l'administration autrichienne.

En ce qui concerne le pouvoir disciplinaire, tous les employés sans égard au lieu où ils exercent leurs fonctions, ne sont soumis qu'à leur administration supérieure, en restant toutefois soumis aux lois et aux autorités du territoire où ils ont leur domicile.

Les individus, donnant lieu par leur conduite à des plaintes, seront rappellés sur la demande des autorités compétentes du territoire respectif.

Art. 10.

Chacune des deux Hautes Parties contractantes s'oblige d'empêcher sur la demande de l'autre que des personnes qui ont déjà été condamnées, soi pour crime ou délit contre le Gouvernement, sur le térritoire duquel se trouve la ligne, soit pour contrebande ou transgressions graves aux lois de finance, soient admises comme employés pour le service sur le territoire de l'autre partie.

Art. 11.

Les administrations des chemins de fer fixeront d'un commun accord les itinéraires pour la circulation des trains de correspondance, de manière que ni voyageurs, ni marchandises ne souffrent d'autres retards que ceux nécessités par le service du chemin de fer, de la douane et de la police de passe ports.

L'approbation de ces itinéraires est réservée à chacun des deux Gouvernements à l'égard de la ligne située sur son territoire.

Le deux Gouvernements s'entremettront auprès des administrations des chemins de fer pour assurer autant que possible une coïncidence de trains du même genre, savoir trains de grande vitesse avec trains de grande vitesse, trains de voyageurs avec trains de voyageurs et trains mixtes avec trains mixtes.

Le deux Gouvernements interviendront en outre auprès des administrations des chemins de fer intéressées afin qu'il soit établ autant que possible des itinéraires facilitant la communication entre Trente et Venise au moyen de trains directs et selon la possibilité en vue des conditions des lignes en question, au moyen de train de grande vitesse.

Art. 12.

En ce qui concerne le service de douane et de police fronti[illegible] seront à appliquer le dispositions contenues aux articles 13, 14, [illegible] 22, 24 et 27 de la Convention signée le 2 octobre 1879 concernt les jonctions de Cormons, Ala et Pontafel.

Il est entendu, que les dispositions de la Convention du 11 février 1906 par rapport aux opérations douanières sur les chemins de fer, qui a été mise an vigueur simultanément avec le tra[illegible] de commerce et de navigation entre l'Autriche-Hongrie et l'Ita[illegible] du 11 février 1906, ou s'il y a lieu les arrangements ultérieu[illegible] qui lui seront substitués, s'appliquent aussi à la jonction [illegible]molano-Tezze.

Art. 13.

En ce qui concerne la correspondance télégraphique priv[illegible]u officielle les deux Gouvernements sont convenus d'appliqu[illegible] aussi à la jonction Primolano-Tezze les dispositions contenues a[illegible]rticles 15 et 16 de la Convention signée le 2 octobre 1879, en[illegible]t que ces dispositions ne concernent pas l'administration des [illegible]raphes de la Hongrie.

Art. 14.

Les dispositions en vigueur ou à concerter à l'égard de la police des passe-ports e des étrangers voyageant sur les lignes respectives des deux États devront également être appliquées à la jonction qui forme l'objet du présent traité.

Art. 15.

En ce qui concerne le tronçon de la ligne de jonction Primolano-Tezze situé sur le territoire italien et exploité par l'administration des chemins de fer autrichiens, le Gouvernement Royal italien ne fera pas perception d'impôts différents ou supérieurs à ceux qui sont fixés en général pour l'exploitation dechemins de fer par des administrations étrangères.

Art. 16.

Même en cas d'une modification des titres de propriété des lignes formant l'objet du présent traité, soit par le rachat ou la dévolution de ces lignes, ou en cas de l'exploitation des lignes susnommées par le Gouvernement territorial sans en acquérir la propriété, les dispositions de la présente convention demeurent en vigueur sans modification.

Art. 17.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Vienne le plus tôt possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Vienne, en double exemplaire le vingt-tix novembre mil neuf cent dix.

(L. S.) AVARNA m. p.
» » AEHRENTHAL m. p.
» » WRBA m. p.

Il numero 584 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, numero 795;

Veduto l'art. 40 della legge 19 luglio 1909, n. 496;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796.

Considerata l'opportunità di sostituire un ruolo unico ai singoli ruoli di personale scientifico, assegnati agli osservatorî astronomici, sia universitari sia autonomi, nella tabella *I* annessa al detto testo unico;

Sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione sulle modificazioni da apportare alla tabella *I* nel senso sopra indicato, in base al disposto dell'art. 127 del citato testo unico;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento per la esecuzione delle leggi sull'istruzione superiore, nella parte riguardante il personale scientifico degli osservatorî astronomici annessi alle Università e agli istituti d'istruzione superiore e degli osservatorî autonomi di Milano, Napoli e Roma.

Art. 2.

È approvata la tabella del ruolo organico di tutto il personale scientifico degli osservatorî astronomici di cui all'art. 1, la quale sostituisce la tabella *I*, annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, nella parte riguardante il personale degli osservatorî astronomici.

Art. 3.

È abrogata ogni disposizione non conforme al regolamento approvato col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO.

Art. 1.

I professori di astronomia delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore sono direttori degli osservatorî astronomici annessi alle stesse Università o Istituti.

Art. 2.

I direttori degli osservatorî astronomici di Milano, Napoli e Roma sono nominati con decreto Reale, a norma delle disposizioni vigenti per la nomina dei professori universitari.

Art. 3.

Il personale scientifico alla dipendenza dei direttori degli osservatorî astronomici si compone di astronomi, astronomi aggiunti e assistenti, ed è ripartito in questi tre gradi secondo un ruolo unico per tutti gli osservatorî, fissato dalla tabella annessa al presente regolamento.

Art. 4.

I posti di astronomo si conferiscono per concorso aperto a tutti gli astronomi aggiunti in attività di servizio, e gli assistenti che sono in servizio da almeno due anni solari.

A parità di merito è titolo di preferenza l'anzianità nel servizio effettivo prestato col grado di astronomo aggiunto.

Gli astronomi hanno nomina stabile mediante decreto reale.

Art. 5.

Gli astronomi aggiunti sono di regola nominati per concorso fra i laureati in matematiche pure, o in fisica, o in ingegneria. A parità di merito è titolo di preferenza l'aver prestato servizio col grado di assistente in un osservatorio astronomico annesso ad Università regia o Istituto d'istruzione superiore, o in uno degli osservatorî di Milano, Napoli e Roma.

È peraltro in facoltà del ministro della pubblica istruzione di nominare astronomo aggiunto chi nell'ultimo concorso per posti di astronomo fu dalla Commissione esaminatrice dichiarato idoneo all'ufficio di astronomo aggiunto, seguendo l'ordine della graduatoria.

Anche gli astronomi aggiunti hanno nomina stabile mediante decreto Reale.

Art. 6.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui agli articoli 4 e 5, sono nominate dal ministro della pubblica istruzione e debbono essere composte di cinque membri, di cui tre direttori d'osservatorio e due professori universitari.

Art. 7.

Gli assistenti degli osservatori astronomici sono nominati con decreto Ministeriale su proposta dei direttori. Essi debbono essere forniti della laurea di dottore in matematiche pure o in fisica, o di quella d'ingegnere.

La nomina ha effetto per la durata dell'anno scolastico, ma s'intende tacitamente confermata di anno in anno fino a contraria disposizione.

La cessazione dall'ufficio è disposta per decreto Ministeriale o su proposta motivata del direttore dell'osservatorio, o per dimissioni, o per ragioni disciplinari. Nel primo caso non può avere effetto che alla fine dell'anno scolastico.

Art. 8.

Trascorso un quinquennio d'ininterrotto servizio, agli assistenti, su proposta dei rispettivi direttori, può essere conferita la stabilità mediante decreto Reale.

Art. 9.

La destinazione degli astronomi e degli astronomi aggiunti, nonchè la distribuzione dei posti di assistente nei vari osservatori astronomici, sono fatte per decreto ministeriale.

Disposizione transitoria.

Gli astronomi che alla prima applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, furono classificati astronomi aggiunti, conservando *ad personam* il titolo di astronomo, saranno nominati astronomi effettivi, senza concorso, appena vi saranno posti disponibili.

Tabella del personale scientifico degli osservatori astronomici.

Grado	Num.	Stipendio	Spesa
Astronomi	8	3,500	28,000
Astronomi aggiunti	9	2,500	22,500
Assistenti	13	2,000	26,000
Totali	30		76,500

Aumenti quinquennali: tre aumenti quinquennali di L. 500 ciascuno.

Aumenti sessennali: due aumenti sessennali del decimo dello stipendio iniziale decorrenti dal giorno nel quale l'ultimo aumento fu conseguito.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Il numero 641 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 dicembre 1909, n. DXL (parte supplementare), col quale fu concessa alla Società elettrica comense « A. Volta » la costruzione e l'esercizio di una tramvia elettrica a scartamento di un metro da Como (Villa Salazar) per Cernobbio a Maslianico;

Vista l'istanza in data 27 settembre 1910 con la quale la Società concessionaria ha presentato due varianti al progetto approvato riguardanti l'andamento del tracciato nel tratto Cernobbio-Maslianico e la ubicazione e consistenza della sottostazione di trasformazione della corrente elettrica;

Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561, 16 giugno 1907, n. 540, 12 luglio 1908, n. 444 e 15 luglio 1909, n. 524, nonchè il regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società elettrica comense « A. Volta » è autorizzata ad introdurre nella costruzione della tramvia elettrica Como (Villa Salazar)-Cernobbio-Maslianico, le varianti contenute nel progetto allegato alla istanza 27 settembre 1910 e dichiarato ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 28 novembre 1910, n. 1554.

Art. 2.

Tale autorizzazione è concessa subordinatamente all'osservanza delle leggi e regolamento sopracitati e delle condizioni contenute nel predetto Nostro decreto 9 dicembre 1909, n. DXL (parte supplementare), nonchè dell'atto 13 febbraio 1911, aggiuntivo al disciplinare 21 novembre 1909, firmato, in segno di accettazione, dai rappresentanti della Società predetta a ciò debitamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione della Società medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 753

R. decreto 6 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze è data facoltà al comune di Bassano di applicare nel triennio 1911-913 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 600.

N. 754

R. decreto 6 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Candelara di applicare nell'anno 1911 la tassa sul bestiame in base alla tariffa, eccedente i limiti normali, approvata colla deliberazione consiliare del 6 gennaio scorso.

N. 756

R. decreto 6 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Soresina di applicare nell'anno 1911 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 500.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 ed il regolamento generale per la sua esecuzione;

Visto il R. decreto n. 80 in data 5 gennaio 1911 che stabilisce le norme per la nomina a capo operaio nelle saline;

Visti i decreti Ministeriali 2 aprile 1911, n. 7473 e 19 maggio successivo n. 12,329 che provvedono rispettivamente alla indizione di un concorso per esame a numero dodici (12) posti di capo operaio nelle saline, ed alla nomina della commissione esaminatrice;

Visti i risultati dell'esame come dagli atti e verbali della commissione esaminatrice;

Riconosciuta la piena regolarità del procedimento dell'esame;

In osservanza dell'art. 10 del citato regolamento generale 21 novembre 1908, n. 756, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili;

Determina:

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori dell'esame di concorso a dodici posti a capo operaio nelle saline:

La Rovere Nicola punti 52 su 60 — De Marco Raffaele id. 47 id. — Bartolini Arturo id. 46 id. — Boselli Mariano id. 45 id. — Boccia Gaetano id. 44 1/2 id. — Comitangelo Mariano id. 44 id. — Ciani Massimiliano id. 43 1/2 id. — Russo Nicola id. 43 id. — Luciani Michele id. 42 1/2 id. — Frascini Giovanni id. 42 id. — Cucci Costantino id. 41 id. — Boldi Oristano id. 40 id.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, il 15 luglio 1911.

Il ministro
FACTA.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle tasse sugli affari.

Con R. decreto dell'8 giugno 1911:

Pisani Michele, geometra aggiunto di 5ª classe, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, con decorrenza dal 1° giugno 1911.

Con R. decreto dell'11 giugno 1911:

Poggiali Ciro, geometra aggiunto di 5ª classe, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, con l'annuo assegno di L. 1100, con decorrenza del 15 giugno 1911.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel comune di Trinitapoli, in provincia di Foggia, è stato, con decreto odierno, esteso a detto comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a, b e c,* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Roma, 29 luglio 1911.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor Isola Michele fu Giovanni Battista ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 92 ordinale, n. 87 di protocollo e n. 1493 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Massa in data 11 maggio 1911, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 10, consolidato 5 0/0, con decorrenza dal 1° luglio 1900.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Isola predetto il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 31 luglio 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 1° agosto 1911, in L. 100.48

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

31 luglio 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	102,80 44	100,92 94	102,48 76
3 1/2 % *netto*	102,64 69	100,89 69	102,35 21
3 % *lordo*	71,18 75	69,98 75	70,38 41

CONCORSI

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 304 e 11 luglio 1911, n. 676;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con Regio decreto 22 novembre 1909, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico suddetto, approvato con Regio decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento per l'Ufficio speciale delle ferrovie, approvato con Regio decreto 7 agosto 1909, n. 711;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, a 12 posti di Ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale di vigilanza nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici con l'annuo stipendio di lire 3000.

I vincitori del concorso saranno destinati, all'atto dell'assunzione in servizio, agli uffici incaricati della vigilanza sulle ferrovie concesse, sulle tranvie ed automobili nella Basilicata, Calabria, Sicilia, e Sardegna. Essi avranno diritto all'indennità di viaggio, di soggiorno e di comando, giusta il Regio decreto 15 marzo 1906, n. 95 e l'art. 7 del regolamento 7 agosto 1909, n. 711 succitato.

Ad essi spetteranno inoltre le facilitazioni di viaggio stabilite pei funzionari, di corrispondente grado, appartenenti alle ferrovie dello Stato giusta l'art. 22 del Regio decreto 29 giugno 1905, n. 456.

Art. 2.

Gli esami avranno luogo in Roma e comincieranno il giorno 4 ottobre 1911.

Chiunque intenda concorrere, dovrà non più tardi del 6 settembre p. v. presentare domanda su carta da bollo da lire 1.00, scritta e sottoscritta di proprio pugno, al Segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici indicandovi:

a) il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

b) un breve cenno della pratica eventualmente fatta, dei progetti studiati, delle memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini;

c) se ha fatto i corsi secondari classici, oppure tecnici ed in quali scuole;

d) se è fornito della licenza in elettrotecnica e se ha prestato servizio presso società od imprese ferroviarie, o presso pubbliche amministrazioni.

Dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi, per quanto riguarda il diritto a pensione, a quelle norme che a modificazione delle vigenti saranno per legge stabilite.

Art. 3.

Alla domanda i candidati devono unire la propria fotografia (formato visita) colla firma ed i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale), od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassati i 30 alla data del presente decreto;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) accertante che il candidato è di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche e da infermità.

Tale documento dovrà essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. E' in facoltà dell'Amministrazione, ove lo creda opportuno, di accertarsi mediante visita di un sanitario da essa delegato, se gli aspiranti possiedono veramente i requisiti necessari all'esercizio delle loro funzioni;

g) il diploma originale di ingegnere, rilasciato da una Regia scuola di applicazione o da un Regio Istituto tecnico superiore, o da un Istituto legalmente equiparato del Regno;

h) gli attestati speciali degli esami sostenuti presso le Università e presso le scuole e gli istituti sovraindicati.

Ai predetti documenti potranno aggiungersi le prove degli studi speciali compiuti od i lavori pubblicati ed i servizi prestati presso imprese ferroviarie od amministrazioni pubbliche.

I documenti di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *f*, nonchè quelli indicati nel precedente capoverso, dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 0.50.

I candidati che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*, *c*, *d*, *e*.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali per due volte successive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Art. 5.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti, la cui istanza sarà riconosciuta regolare, l'invito a presentarsi agli esami. Saranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 6.

Gli esami saranno scritti ed orali e si svolgeranno sulle seguenti materie:

a) Meccanica applicata alle costruzioni.

1° Calcoli di resistenza e verifica di stabilità delle diverse parti degli edifici: muri - volte e soffitti - solai - strutture in cemento armato - coperture, incavallature e centine in legno e in ferro - pensiline.

2° Spinta delle terre: calcoli di resistenza dei muri di sostegno o dei rivestimenti delle gallerie.

3° Calcoli di stabilità: delle pile e spalle in muratura, metalliche ed in legname dei ponti e viadotti delle volte e piattabande di ponti in muratura e in cemento armato, delle travate metalliche e delle passerelle in legname sovraccarichi di prova - prove statiche e dinamiche.

b) Idraulica.

1° Calcolo delle condotte forzate per derivazione e distribuzione di acqua potabile e per uso industriale - calcolo dei canali di navigazione ed industriali.

2° Nozioni di idrografia fisica dei fiumi e del mare - corrosioni delle sponde e delle coste.

3° Calcolo delle briglie - dighe - muri contenitori - repellenti - arginature, ecc.

c) Fisica tecnica (termodinamica).

1° Principî fondamentali della termodinamica - misura del lavoro meccanico e del calore.

2° Gas-vapori e loro proprietà.

3° Differenti forme di trasmissione del calore e calcolo delle re-

lative resistenze - combustione - combustibili - potere calorifero, evaporante, irradiante.

(Elettrotecnica).

1° Definizioni - principî della elettrotecnica e del magnetismo, elettrodinamica ed elettromagnetismo.

2° Unità elettriche - sistema elettrostatico C. G. S. ed elettromagnetico - unità pratiche e metodi di misura delle grandezze elettriche - strumenti di misura.

3° Relazioni fondamentali su cui si basa il calcolo dello dinamo a corrente continua, a corrente alternata semplice ed a correnti polifasiche - caratteristiche relative.

4° Proprietà degli accumulatori e calcoli di batterie.

5° Calcolo delle condutture elettriche per trasmissione e distribuzione d'energia a corrente continua, monofase e polifasica - effetti dell'induttanza e della capacità.

6° Trasformatori statici e dinamici - rendimenti.

7° Motori a corrente continua - campo magnetico rotante Ferrari e motori sincroni ed asincroni - calcoli di massima per impianto di trazione elettrica.

d) Nozioni di mineralogia e geologia.

1° Descrizione e riconoscimento dei minerali e delle roccie da cui derivano i principali materiali da costruzione: graniti - gneiss - calcari - arenarie - puddinghe - conglomerati - argille, ecc.

2° Caratteri e classificazione cronologica delle formazioni geologiche.

e) Materiali da costruzione e nozioni sulle industrie siderurgiche e meccaniche.

1° Materiali per strutture murarie: mattoni - pietra da taglio - calci - pozzolana - sabbie - malte - cementi, ecc.

2° Materiali per strutture metalliche: ferro - ghisa - acciaio - rame - zingo - stagno - piombo - nichel e leghe principali.

3° Legnami: caratteri delle principali essenze impiegate nella costruzione delle linee ferroviarie e del materiale rotabile - legname iniettato e sistemi di iniezioni.

f) Costruzioni stradali e ferroviarie.

1° Norme per il tracciamento planimetrico ed altimetrico delle ferrovie e strade ordinarie - stabilità delle ferrovie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati - limiti di pendenza, raggi delle curve - tipi diversi e principali dimensioni del corpo stradale per ferrovie a scartamento ordinario, a semplice e doppio binario, a scartamento ridotto e per tramvie.

2ª Movimenti di materie - sterri e rilevati - consolidamenti di terrapieni e trincee - fognature e drenaggi - opere di presidio.

3° Costruzioni murarie del corpo stradale - tipi principali di muri di sostegno e di difesa, tombini, acquedotti, tombe a sifone - ponti e viadotti: in muratura, metallici e in legname - gallerie.

4° Fondazioni ordinarie e pneumatiche - perforazione ordinaria e meccanica delle gallerie - metodi di attacco - armature ed opere provvisorie - sistemi di ventilazione per gallerie.

5° Piani di stazioni in relazione alla loro importanza e destinazione.

6° Tipi più in uso di fabbricati ferroviari per servizio di viaggiatori e per servizio delle merci - magazzini e tettoie - piani caricatori - rifornitori - rimesse per locomotive e veicoli - officine - case cantoniere e garette e fabbricati accessorî delle stazioni e della linea.

7° Massicciata ed armamento - tipi più in uso - traverse, rotaie e parti accessorie - deviatoi.

8° Piattaforme, ponti girevoli - carrelli trasbordatori - bilancie a ponte - grue - sagome di carico - segnali a distanza - dischi ed alberi semaforici - apparecchi di sicurezza per le manovre dei dischi e segnali - sistemi di blocco.

9° Chiusura delle linee, delle stazioni e dei passaggi a livello.

10° Impianti speciali per ferrovie e tramvie a trazione elettrica secondo i sistemi più in uso.

11° Impianti speciali per le ferrovie a forti pendenze - sistemi a dentiera e funicolari - funivie.

g) Opere idrauliche.

1° Opere per la correzione e sistemazione dei torrenti e bacini montani e per la difesa delle corrosioni del mare, dei fiumi e torrenti.

2° Opere d'arte relative ai canali di navigazione ed industriali - edifici di presa - conche, ecc.

3° Opere per impianto di condotte forzate a scopo industriale e potabile.

h) Macchine.

1° Macchine a vapore - caldaia - diversi tipi di macchine fisse e per locomotive - annessi della caldaia - cilindri - stantuffi e meccanismi - vari sistemi di distribuzione in uso - generalità sulle locomotive - calcoli relativi alla determinazione delle varie parti della locomotiva in relazione ad un determinato servizio - potere aderente - sforzo di trazione.

2° Macchine a scoppio - automobili.

3° Macchine idrovore e motrici idrauliche - pompe a stantuffo e a forza centrifuga - ruote - turbine.

4° Dinamo e motori elettrici - vari sistemi di trazione elettrica per rispetto alla natura delle correnti ed al sistema di trasmissione dell'energia ai motori - locomotive elettriche e vetture automotrici - organi di presa della corrente - regolatori - accessorî.

5° Cenni sommari sui sistemi di trazione per superare le forti pendenze - locomotive per ferrovia a dentiera - locomotori funicolari, ecc.

i) Materiale rotabile per ferrovie e tramvie.

Veicoli ferroviari e condizioni principali a cui debbono soddisfare - tipi di carrozze per viaggiatori e carri merci - grue mobili - carrelli di servizio - carrelli trasportatori - sistemi di frenatura.

l) Legislazione.

1° Legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e principali disposizioni del relativo regolamento.

2° Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

3° Leggi e regolamenti generali sulle materie che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Le prove scritte sono tre e si daranno in altrettanti giorni nel periodo di otto ore per giorno, decorrenti dal momento della comunicazione del tema.

La prova orale durerà non più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 8.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni risultanti dal capo II del regolamento 7 agosto 1909 n. 711 e di quelle del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico sullo stato degli impiegati civili approvato con R. Decreto 24 novembre 1909, n. 756.

Roma, 20 luglio 1911.

Il ministro
SACCHI.

2

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto l'art. 12 della legge 14 luglio 1907, n. 511, in relazione con l'art. 9 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, con gli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, con gli articoli 2 a 22 del R. decreto 14 novembre 1907, n. 749, contenente le disposizioni intorno agli esami di ammissione agli uffici della magistratura giudicante e del pubblico ministero, modificato dal R. decreto 16 maggio 1909, n. 270;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 1[illegible]0 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare al procuratore del

Re presso il tribunale nella cui giurisdizione dimorano, domanda in carta da bollo.

La domanda, scritta e firmata dall'aspirante, indicherà esattamente il domicilio e la residenza del medesimo, e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato comprovante avere il candidato l'esercizio dei diritti civili;

d) diploma originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

e) certificato generale di penalità;

f) certificato medico di sana costituzione rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

g) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Regio notaio.

La domanda ed i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altre amministrazioni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b, c, e,* del presente articolo.

Art. 3.

La domanda con tutti i documenti indicati nel precedente articolo, dovrà essere presentata al procuratore del Re entro il 30 settembre 1911.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti presentati dopo il termine anzidetto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso coloro che compiranno gli anni 21 al di là del giorno stabilito nell'art. 6 per cominciare le prove di esame.

Non saranno ammessi al concorso senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà del ministro, coloro che dalle informazioni ufficiali non risulteranno di moralità e di condotta assolutamente incensurate.

Non saranno ammessi al concorso coloro che già per due volte in precedenti concorsi, in qualunque tempo tenuti, furono dichiarati non idonei, salva l'applicazione dell'art. 22 del suddetto R. decreto 14 novembre 1907, n. 749.

In caso di candidati ritiratisi durante le prove scritte in un precedente esame di concorso ai posti di uditore, si considererà come caduto, ai fini dell'art. 12, ultimo comma, della legge 14 luglio 1907, n. 511, e 5, penultimo comma, del R. decreto 14 novembre 1907, n. 749 quegli che non abbia conseguita la idoneità in una delle prove già compiute, di guisa che resti fuori dubbio che, anche se avesse proseguito negli esami, non sarebbe stato in nessun caso ammesso agli orali.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite nell'art. 12 della legge 14 luglio 1907, n. 511; e le disposizioni contenute nel citato R. decreto 14 novembre 1907, n. 749, colle modificazioni introdotte col R. decreto 16 maggio 1909, n. 270.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su tre temi scelti in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

a) diritto romano, diritto civile e diritto commerciale;

b) diritto positivo costituzionale e amministrativo;

c) diritto penale.

Due almeno dei temi consisteranno nella risoluzione di questioni controverse e saranno formulati in maniera che il candidato dia prova, oltre che della cognizione dei principî, del criterio giuridico nell'applicarli;

2° in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

Diritto romano, diritto civile, procedura civile, diritto commerciale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale, procedura penale, diritto internazionale pubblico e privato, diritto ecclesiastico.

Gli esami di diritto costituzionale ed amministrativo verseranno sugli Istituti del diritto positivo vigente, ed in quello di diritto amministrativo sarà anche richiesta la cognizione dei principî di diritto (prescindendo da punti particolari), su cui si fondano i servizi di amministrazione sociale (sanità pubblica, strade, ferrovie, porti, Banche, poste e telegrafi, istruzione pubblica, ecc.).

L'esame sul diritto ecclesiastico si aggirerà esclusivamente su quanto ha diretto rapporto col diritto, positivo nazionale vigente.

Inoltre, i candidati saranno ammessi, a loro domanda, all'esame orale su queste materie distintamente:

Filosofia del diritto, storia del diritto italiano, medicina legale.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 14, 16, 18 novembre 1911, alle ore 9.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno conseguito almeno 6 voti su 10 in ciascuna delle prove scritte e non meno di 21 su 30 nel totale delle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove obbligatorie non meno di 91 punti sopra 130, avendo riportato almeno 6 voti su 10 in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Alla somma dei voti riportati nell'esame sulle materie obbligatorie la commissione potrà aggiungere un massimo di due voti per ciascuna delle materie facoltative, sulle quali il concorrente avrà sostenuto l'esame orale, avuto riguardo al risultato dell'esame stesso.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero dei voti riportati. In caso di parità di punti sono preferiti i più anziani in laurea, ed in caso di parità di data di laurea, i più anziani di età.

Art. 9.

Saranno nominati uditori, con decreto Ministeriale i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

Non potrà essere nominato chi avrà compiuto gli anni trenta anche dopo la classificazione generale dei concorrenti.

La graduatoria degli uditori sarà formata in base alla classificazione del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggiore numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.

Alle vacanze che si verificheranno successivamente non potrà essere provveduto nel modo precedentemente indicato.

Roma, 11 luglio 1911.

Il ministro
FINOCCHIARO-APRILE.

2

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISPETTORATO GENERALE
dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale

CONCORSO alla cattedra di professore straordinario di lingua francese nella R. scuola superiore di commercio in Venezia.

È aperto un concorso al posto di professore straordinario di lingua francese con lo stipendio lordo di lire tremila nella R. scuola superiore di commercio in Venezia.

Le domande di ammissione al concorso di cui sopra, stese su carta bollata di L. 1.20 dovranno pervenire al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) non più tardi del 15 settembre 1911.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti che giungessero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo agli uffici di spedizione.

Il concorso è bandito per titoli o per esami; la commissione giudicatrice chiamerà all'esperimento di esame i soli concorrenti ritenuti preferibili in base al giudizio sui titoli, che dovrà essere espresso con votazione numerica.

Tanto nel giudizio dei titoli, quanto nelle prove di esame, sarà tenuto speciale conto delle esigenze degli insegnamenti in un Istituto superiore di studi commerciali.

Il candidato che chiamato all'esperimento non vi si presenti, non decade dal concorso, ma sarà giudicato per i soli titoli presentati.

La commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà con relazione motivata, non più di tre candidati in ordine di merito e non mai alla pari.

La nomina del candidato prescelto sarà fatta per un anno, salvo conferma. Dopo due conferme e tre anni di non interrotto e lodevole servizio, il professore straordinario acquista la tabilità e può ottenere la promozione ad ordinario quando ciò sia consentito dalla pianta organica.

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere uniti i seguenti documenti obbligatori:

1° atto di nascita autenticato a termini di legge;

2° certificato medico di sana e robusta costituzione, autenticato dal sindaco;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;

4° certificato d'immunità penale;

5° notizie sugli studi compiuti e sulla carriera didattica percorsa. Tali notizie, redatte in carta libera e in forma sintetica, dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno avere data non anteriore a quella del presente avviso.

I funzionari di ruolo di amministrazioni governative e gli insegnanti di scuole regie o pareggiate dipendenti dai Ministeri di agricoltura, industria e commercio e dell'istruzione pubblica sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4, ma dovranno sostituirli con un certificato del capo dell'amministrazione da cui dipendono, comprovante la permanenza in servizio alla data del presente avviso.

Ai documenti obbligatori, i concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli e pubblicazioni, esclusi i lavori manoscritti, che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Tutti i documenti e le pubblicazioni dovranno essere numerati in corrispondenza di apposito elenco in carta libera che il concorrente dovrà presentare in duplice copia.

Nelle domande dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per la restituzione dei titoli presentati dai concorrenti.

I titoli stessi saranno restituiti in piego raccomandato a spese del Ministero.

Delle pubblicazioni, che potranno venire restituite anche in piego a parte, il Ministero non assume responsabilità in caso di eventuale deterioramento o dispersione.

Roma, 25 luglio 1911.

Il ministro
NITTI.

R. conservatorio di Santa Chiara in San Miniato

CONCORSO ad un posto di insegnante esterno di matematiche nei corsi complementari e normali.

È aperto un concorso per titoli ad un posto di insegnante esterno di matematiche nei corsi complementari e normali.

Lo stipendio è di L. 500 annue.

La domanda, in carta da bollo da L. 0.60, dovrà essere indirizzata al presidente dell'Istituto entro un mese dalla inserzione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) fede di nascita dalla quale risulti che l'aspirante non ha oltrepassato il 35° anno di età;

b) certificato di sana costituzione fisica debitamente legalizzato;

c) certificato di penalità rilasciato non più di 3 mesi prima del termine di chiusura del concorso e comprovante l'immunità da qualunque condanna;

d) certificato di buona moralità rilasciato non più di 3 mesi prima del medesimo termine dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede;

e) certificato di cittadinanza italiana;

f) laurea universitaria;

g) certificato attestante il numero dei punti riportati nell'esame finale di laurea;

h) certificato in carta libera riassuntivo degli studi fatti e della carriera didattica prestata;

i) elenco in carta libera di tutti i documenti presentati.

Ai documenti prodotti i concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di esibire nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Nella domanda l'aspirante deve indicare con esattezza la propria dimora ed il luogo ove intende che gli siano restituiti i documenti.

L'insegnante nominato dovrà assumere l'ufficio con l'apertura del nuovo anno scolastico.

La nomina non diverrà definitiva se non dopo un biennio di lodevole esperimento. Durante questo termine l'insegnante prescelto potrà essere licenziato per accertata insufficienza, per censurabile condotta ed anche per accertata insufficienza fisica.

Nel caso che l'insegnante nominato non assuma entro il termine prefisso il servizio, nella quale ipotesi incorrerà senz'altro nella decadenza da ogni diritto, la commissione amministrativa potrà procedere alla nomina di un nuovo insegnante fra i concorrenti dichiarati idonei nello stesso concorso dalla commissione giudicatrice; salvo l'osservanza delle forme e modalità stabilite per tali concorsi.

San Miniato, 1° luglio 1911.

Il presidente
March. *Carlo Ridolfi.*

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. conservatorio di Santa Chiara in San Miniato

AVVISO DI CONCORSO

ad un posto di istitutrice interna con incarico dell'insegnamento nelle classi inferiori elementari.

È aperto il concorso ad un posto di istitutrice con incarico dell'insegnamento nel corso elementare inferiore, escluso quello dei lavori femminili che è affidato ad apposita insegnante.

Lo stipendio è di L. 400 annue oltre tutti gli utili della vita interna.

La domanda in carta da bollo da L. 0.60 dovrà essere indirizzata al presidente dell'Istituto entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° fede di nascita;

2° certificato penale in data non anteriore a 3 mesi;

3° certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune o dei comuni in cui la concorrente dimorò negli ultimi 5 anni;

4° attestato medico di sana costituzione fisica debitamente legalizzato;

5° diploma di maestro elementare di grado superiore.

A questi documenti le concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

La nomina non diverrà definitiva senza dopo un biennio di lodevole esperimento.

Durante questo periodo la prescelta potrà essere licenziata per accertata insufficienza, per censurabile condotta ed anche per accertata insufficienza fisica.

San Miniato, 1° luglio 1911.

Il presidente
March. *Carlo Ridolfi.*

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Dacchè l'Imperatore Guglielmo di Germania è personalmente intervenuto nelle conversazioni diplomatiche per la soluzione dell'incidente di Agadir, le così dette indiscrezioni degli informatori sono completamente cessate; anzi da Berlino venne, ieri, telegrafato il seguente avvertimento:

Nessun comunicato sarà fatto alla stampa sui colloqui avvenuti a Swinemunde tra l'Imperatore, il cancelliere dell'Impero e il segretario di Stato per gli affari esteri.

Il *Lokal Anzeiger* scrive che l'ipotesi, secondo la quale i colloqui di Swinemunde condurrebbero ad un pronto accordo, manca di fondamento.

I negoziati franco-tedeschi continuano come pel passato, facilitati soltanto dall'attitudine dell'Inghilterra.

La *Frankfurter Zeitung* che sin qui, a mezzo del suo corrispondente da Berlino, si dimostrò bene informata, scrive:

Le trattative non procederanno così rapide come affermano alcuni giornali tedeschi.

La Germania farà quanto più può per giungere ad una soluzione pacifica e ragionevole. In nessun momento dei negoziati la Germania ha minacciato la guerra, sia all'Inghilterra, sia alla Francia. L'Imperatore è d'accordo col cancelliere sulla politica da seguire.

Il corrispondente del *Figaro* di Parigi a Londra crede però di poter affermare lo stato delle trattative e telegrafa:

I negoziati tra Francia e Germania furono resi noti inesattamente da indiscrezioni incomplete. Allorchè la Germania parlò di possibili concessioni al Congo francese, offrì subito in cambio il Togo. Così completata la proposta tedesca perdeva gran parte del suo carattere aggressivo, e questa proposta di scambio prova che la Germania era animata da sentimenti più concilianti di quanto si credette.

* * *

Il Portogallo sta per procedere alla nomina del presidente della Repubblica, di che si occupa tutta la stampa locale, tuttavia non giunse ancora notizia dei nomi o del nome che incontrano maggiori probabilità di riuscita, ciò che è stranamente notato da diversi giornali esteri.

Ecco quanto in merito si ha da Lisbona:

I vari gruppi che si sono formati fra i membri dell'assemblea cercano di mettersi d'accordo sulla scelta del presidente, allo scopo di avere la minor possibile dispersione di voti.

Il presidente deve essere eletto dall'assemblea tre giorni dopo l'approvazione della costituzione.

È stato stabilito un accordo tra i membri dell'assemblea allo scopo di abbandonare il progetto di legge che riguarda i cospiratori contro il regime repubblicano per affrettare l'approvazione della costituzione.

I giornali turchi parlano ancora delle domande dei malissori e delle relative concessioni della Porta; ma quali siano queste domande e quali le concessioni, non si conosce che molto imperfettamente. Chiaro è pertanto che il Governo turco non ama in merito di render pubbliche le sue decisioni e la sua azione. In conferma di ciò un telegramma da Costantinopoli, 31, dice:

Secondo il *Tanin* l'inviato turco a Cettigne ha comunicato ai malissori le ultime concessioni della Porta che contengono nove punti principali.

In conformità delle recenti decisioni del Consiglio dei ministri, la Porta non farà ulteriori concessioni ai malissori.

Il giornale poi annunzia che la Porta, fino a tanto che il Montenegro non assumerà un atteggiamento decisamente amichevole, non darà il suo assenso alla sistemazione del fiume Bojana.

I giornali di Costantinopoli non si nascondono qualche preoccupazione per la situazione nell'Yemen, che, malgrado ogni diversa notizia ufficiosa, non si risolve mai. Il seguente dispaccio da Kunfuda è venuto inoltre a giustificare le apprensioni:

La situazione nell'Assir è poco soddisfacente. L'esercito di Mohamed Alì rimane inattivo a Geezan in attesa dei forti rinforzi inviati da Costantinopoli. Tremila uomini di truppa sono sbarcati già ad Hodeida.

Si crede che Turgut Chefket pascià, che comandava le truppe ottomane in Albania, sostituirà Izzet pascià come generalissimo nel-l'Yemen.

* * *

Si ha qualche notizia dal Marocco relativa all'azione spagnuola poco conforme alle aspettative generali.

Ecco come informa in proposito un telegramma da Londra:

Il *Times* ha da Tangeri che le autorità spagnuole avrebbero imbarcato a Larrache, per Ceuta o Melilla, 106 disertori dell'esercito marocchino accampato presso El Ksar. Pur essendo disertori essi erano arruolati nella polizia spagnuola. Dato che questi fatti sono avvenuti il giorno stesso in cui in proposito sono stati fissati i termini del *modus vivendi* tra la Francia e la Spagna, l'incidente causa una profonda sorpresa. Si dice che, malgrado la clausola contenuta in questo *modus vivendi*, i mori hanno portato seco armi e bagagli.

Si attendono con impazienza spiegazioni dalle autorità spagnuole.

* * *

La sorte dello Scià spodestato si è ad un tratto fatta assai prospera, mentre i primi dispacci dicevano che il vano tentativo sarebbe presto stato soffocato.

Lo *Standard* di Londra, in proposito, riceve per telegrafo da Teheran le seguenti informazioni:

Mohamed Alì ha lasciato Astrabad ieri per recarsi a Teheran con forze considerevoli. A Teheran si crede che l'ex-Scià riuscirà a riconquistare il trono, l'azione del Governo contro l'insurrezione essendo affatto insufficiente.

Forze considerevoli di fanteria e cavalleria al comando di Sardar Mohi hanno lasciato Teheran per Astrabad.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha fatto un nuovo splendido dono al Museo etnografico del Collegio romano, regalando ricchi oggetti (vestiario, armi ed ornamenti) presentati recentemente in Racconigi all'Augusto Sovrano e a S. M. la Regina, dalla Missione abissina.

S. M. la Regina Margherita, pronta sempre al bene e alla carità finemente intesa, ha pensato ai fanciulli poveri delle colonie marine e appenniniche, inviando lire tremila alla filantropica istituzione.

L'offerta cospicua era accompagnata da una lettera della dama d'onore di S. M., marchesa di Villamarina, esprimente le vive simpatie dell'Augusta Signora per l'opera benefica esercitata a pro' dell'infanzia povera e malata.

Nella diplomazia. — Telegrafano da Costantinopoli in data di ieri che S. E. l'ambasciatore d'Italia, Mayor des Planches, ha consegnato a S. M. il Sultano le sue lettera di richiamo ed ha presentato al Sultano l'agente diplomatico al Cairo, De Martino, incaricato di reggere temporaneamente l'Ambasciata d'Italia.

Il Sultano ha conferito all'ambasciatore Mayor des Planches il gran cordone dell'Osmanié e all'ambasciatrice il gran cordone dello Chefakat.

L'ambasciatore e l'ambasciatrice sono partiti iersera per l'Italia salutati alla stazione dal gran visir, dal ministro degli esteri, dal Corpo diplomatico e dalle notabilità della colonia italiana.

In Campidoglio. — Nella seduta del Consiglio comunale, tenuta iersera, sotto la presidenza dal sindaco, venne mandato un saluto di condoglianza alla famiglia Saffi per la morte della nobildonna Giorgina.

Venne quindi in discussione la convenzione fra il comune e la Società del gaz, che si protrasse fino alle 0.45 senza deliberazioni.

Il Consiglio è convocato per questa sera, giovedì e sabato.

Ospiti graditi. — Gli studenti tedeschi recatisi a Torino a visitarvi l'Esposizione, ieri salirono alla basilica di Superga. Sulla storica collina fu offerto loro un vermouth d'onore dal municipio, ed un banchetto dall'Associazione universitaria torinese.

Brindarono lo studente Galeazzi, parlando in latino, l'assessore Cauvin, il cav. Muratori per il prefetto e lo studente tedesco Graevert.

Molti evviva ed urrah salutarono gli oratori.

Venne inviato il seguente telegramma alle LL. EE. Giolitti e Credaro e al cancelliere dell'Impero tedesco, Bethmann Holvegg:

« Da questa terra santa gli studenti tedeschi ed italiani fraternizzanti inviano saluti rispettosi,

« *Neussel* e *Galeazzi* ».

Gli studenti fecero quindi ritorno a Torino, ed alle 20.10 ne ripartivano.

Al campo agrario del presidio. — S. E. il sottosegretario di Stato all'agricoltura, Capaldo, ha visitato ieri l'altro il campo agrario del presidio di Roma insieme al suo capo di gabinetto, cav. Bruscagli. Nella visita tanto alla parte dimostrativa quanto alla sperimentale venne accompagnato dal comm. dott. Vittorio Nazari, che dirige il campo stesso. L'on. Capaldo ebbe parole di sincera ammirazione per la tenuta delle colture, e di meritato elogio pel comm. Nazari.

S. E. il sottosegretario di Stato si interessò minutamente di quanto viene praticato tanto nel campo dimostrativo quanto in quello sperimentale.

All'on. Capaldo vennero presentati i graduati ed i soldati che prestano l'opera loro al campo stesso.

Ad Anton Giulio Barrili. — Per lodevole iniziativa di un comitato organizzatore presieduto dal sindaco di Carcare (alta valle della Bormida), cav. avv. Carlo Bolla, quel forte e pittoresco comune inaugurerà il giorno 15 agosto una lapide ad Anton Giulio Barrili, con epigrafe di G. C. Abba, opera dello scultore Lavezzari.

Il ricordo sarà fissato nella villa dove l'illustre e compianto scrittore si è spento.

Il discorso di circostanza sarà tenuto dal conte E. Pinchia, deputato al Parlamento.

Italiani all'estero. — Il R. console d'Italia a Tunisi, comm. Bottesini, ha firmato l'atto di un mutuo di lire centomila concluso da quell'ospedale italiano con la Banca commerciale italiana di Milano.

L'operazione assesta a condizioni favorevolissime le finanze del benemerito Istituto e il Consiglio sanitario dell'ospedale ha indirizzato un telegramma di ringraziamento e di plauso al ministro degli esteri, marchese di San Giuliano, il quale ha all'uopo aumentato in congrua misura il sussidio governativo e validamente facilitato la soluzione delle difficoltà che si opponevano alla sollecita conclusione dell'operazione.

Congresso agricolo nazionale. — Il Comitato organizzatore del Congresso promosso dalla Società degli agricoltori italiani, presieduta dall'on. Ottavi, che sarà tenuto in Torino dall'11 al 13 settembre prossimo, ha pubblicato il programma dei lavori. Questi saranno così divisi:

Lunedì 11 settembre, ore 10, inaugurazione — Id. id., pomeriggio, seduta — Martedì 12 id., mattina, seduta — Id. id., pomeriggio, gita a Santena — Mercoledì 13 id., mattina, seduta — Id. id., pomeriggio, chiusura.

Alla escursione parteciperà un numeroso gruppo di visitatori ungheresi, guidati dal deputato dott. Drucket di Budapest, che vengono in Italia per visitare dal sud al nord le principali aziende viticole.

Il raccolto del frumento in Italia. — Il Ministero dell'agricoltura informa che, secondo il calcolo approssimativo istituito dall'ufficio di statistica agraria, il raccolto del frumento dell'anno in corso ammonterebbe a quintali 55 milioni 350 mila, con un aumento di 13 milioni e 600 quintali rispetto all'anno 1910 ed un aumento di 4 milioni di quintali circa rispetto all'anno 1909.

Il raccolto della segala sarebbe di 1 milione e 400 mila quintali, quello dell'orzo di 2 milioni e mezzo e quello dell'avena di 6 milioni e 100 mila quintali.

Il raccolto dei bozzoli sarebbe stato di 380 mila quintali con una diminuzione rispetto all'anno scorso di 54 mila quintali.

I dati relativi a ciascun compartimento saranno pubblicati nel fascicolo delle Notizie periodiche che uscirà entro il mese.

I risultati definitivi del raccolto si pubblicheranno nel mese di settembre.

Per gli esportatori italiani. — Il R. Consolato in Uskub, invia al Ministero degli affari esteri, un rapporto dal quale risulta che l'importazione dall'Italia dei fiammiferi nel vilayet di Cossovo va diminuendo.

Le qualità di maggiore consumo (fiammiferi di legno paraffinati tipo svedese) sono importate dall'Austria (75 0[0) e dal Belgio (20 per cento); l'Italia vi concorre col 5 0[0.

Consumo annuo complessivo: circa 5000 casse per un valore di L. 300,000.

Anche il consumo dei cerini e dei fiammiferi in iscatole tipo bossoli (importazione esclusiva dell'Italia) va diminuendo.

Nel detto rapporto si consiglia un maggiore interessamento da parte degli esportatori italiani per questo articolo di largo consumo in quel distretto consolare.

Marina militare. — La R. nave *Calabria* è giunta a Dalny il 20 luglio.

Marina mercantile. — Il *Brasile*, della Veloce, è partito da Colon per Genova. — Il *Regina Elena*, della N. G. I., è giunto a Montevideo.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 31. — Secondo una statistica del Ministero del commercio, il commercio estero del territorio doganale austro-ungarico si è elevato, durante il mese di luglio, a 247,200,000 corone per le importazioni, e a 193,300,000 corone per le esportazioni, con un aumento rispettivo di 22,600,000 corone e 2,500,000 corone in confronto del mese di luglio 1910.

PARIGI, 31. — L'*Agenzia Havas* pubblica la seguente Nota:

Alcuni giornali si sono fatti, negli ultimi tempi, eco di voci tendenziose, secondo le quali la Germania procederebbe a richiami insoliti di riservisti e la Francia prenderebbe a sua volta misure militari eccezionali.

Queste diverse voci sono destituite di ogni fondamento.

COSTANTINOPOLI, 31. — Il giornale *Zia* riferisce la voce che l'ambasciatore turco a Vienna, Rescid pascià, verrà trasferito a Parigi e rimpiazzato dall'ambasciatore Nazim bey.

BUDAPEST, 31. — *Camera dei deputati*. — Dopo numerose votazioni per appello nominale sopra domande di congedo di deputati, che occupano tutta la seduta, in fine il presidente del Consiglio dei ministri, risponde ad una interpellanza del deputato Tovaszi sul contegno tenuto dalla polizia dopo il comizio pro suffragio universale.

Il presidente dei ministri dichiara che alcuni agenti di polizia furono feriti dai dimostranti, sicchè si dovettero disperdere i dimostranti stessi.

LONDRA, 1. — Il Parliament-bill non sarà discusso alla Camera dei comuni prima dell'8 corrente. Il rinvio non è considerato come dovuto a difficoltà inattese. Si crede generalmente che la lotta costituzionale sarà terminata pacificamente alla fine della prossima settimana.

BERLINO, 1. (Ufficiale). — In seguito alla mancanza di notizie sulla sorte della colonna Frankenberg e del posto di polizia di Kuringkuru ed essendo la missione di Nangara in pericolo, il governatore dell'Africa sud-occidentale tedesca ha deciso l'invio di una spedizione di duecento uomini con mitragliatrici nel nord del paese.

LISBONA, 1. — *Assemblea costituente*. — Si approva il paragrafo 32 dell'art. 5 della Costituzione, col quale il diritto di proprietà è garantito, salvo le restrizioni stabilite dalle leggi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

31 luglio 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	755 29.
Termometro centigrado al nord.............	32.6.
Tensione del vapore, in mm................	15.01.
Umidità relativa a mezzodì	36.
Vento a mezzodì	SW.
Velocità in km.	18.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvolo.
Termometro centigrado......................	massimo 33 0.
	minimo 22.0.
Pioggia, in mm............................	—

31 luglio 1911.

In Europa: pressione massima di 768 sul Baltico, minimo di 765 al NW delle Isole britanniche,

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente disceso fino a 3 mm. sulla Sardegna; temperatura leggermente aumentata in Piemonte, Toscana e Sicilia, irregolarmente variata altrove; qualche temporale sulle Alpi e sull'Italia meridionale.

Barometro: massimo a 760 sulle Alpi e Sicilia, minimo a 757 sulla penisola Salentina.

Probabilità: venti deboli o moderati fra nord e levante sull'Italia inferiore e medio e basso Adriatico; varî altrove; cielo generalmente vario con qualche pioggia e temporale.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 31 luglio 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	29 5	22 8
Genova	sereno	calmo	30 2	25 0
Spezia	1/4 coperto	calmo	30 1	21 0
Cuneo	3/4 coperto	—	31 3	21 8
Torino	sereno	—	31 2	24 3
Alessandria	sereno	—	36 0	21 4
Novara	sereno	—	36 5	22 5
Domodossola	3/4 coperto	—	36 5	17 2
Pavia	1/4 coperto	—	36 0	17 8
Milano	1/2 coperto	—	37 0	22 7
Como	—	—	—	—
Sondrio	sereno	—	34 5	18 5
Bergamo	3/4 coperto	—	32 4	22 6
Brescia	sereno	—	34 0	23 7
Cremona	1/4 coperto	—	31 5	22 2
Mantova	1/4 coperto	—	34 0	22 0
Verona	sereno		34 3	22 1
Belluno	sereno		30 1	16 1
Udine	sereno	—	33 2	21 7
Treviso	sereno	—	34 0	22 2
Venezia	sereno	calmo	33 2	23 0
Padova	sereno	—	33 1	21 1
Rovigo	1/4 coperto	—	36 5	21 0
Piacenza	sereno	—	32 8	21 2
Parma	sereno	—	34 0	22 7
Reggio Emilia	sereno	—	33 5	21 7
Modena	1/2 coperto	—	32 6	21 2
Ferrara	sereno	—	32 7	20 6
Bologna	sereno	—	32 2	23 6
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	31 8	22 8
Pesaro	sereno	legg. mosso	30 5	19 5
Ancona	sereno	calmo	30 0	18 8
Urbino	sereno	—	29 8	22 2
Macerata	sereno	—	30 9	24 6
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	33 0	22 0
Camerino	1/4 coperto	—	28 9	20 0
Lucca	1/4 coperto	—	31 7	17 8
Pisa	sereno	—	32 4	18 2
Livorno	1/4 coperto	calmo	30 0	21 0
Firenze	sereno	—	34 8	21 6
Arezzo	1/4 coperto	—	35 8	21 0
Siena	1/4 coperto	—	33 0	23 9
Grosseto	1/4 coperto	—	35 2	20 8
Roma	sereno	—	35 2	22 0
Teramo	sereno	—	33 4	19 9
Chieti	sereno	—	29 3	22 0
Aquila	sereno	—	31 7	15 7
Agnone	sereno	—	30 1	18 0
Foggia	sereno		34 0	20 9
Bari	sereno	calmo	31 0	22 0
Lecce	1/4 coperto		32 0	20 0
Caserta	sereno	—	33 6	21 0
Napoli	sereno	calmo	30 5	23 4
Benevento	sereno	—	33 6	18 0
Avellino	sereno	—	28 2	15 4
Caggiano	—		—	—
Potenza	sereno	—	29 6	14 4
Cosenza	sereno	—	34 0	20 0
Tiriolo	nebbioso	—	30 6	18 2
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	calmo	28 7	24 2
Palermo	sereno	calmo	32 6	19 3
Porto Empedocle	sereno	calmo	32 4	25 4
Caltanissetta	sereno	—	33 0	26 5
Messina	sereno	calmo	33 9	24 4
Catania	sereno	calmo	33 5	23 1
Siracusa	sereno	mosso	33 4	22 7
Cagliari	1/2 coperto	mosso	35 2	17 9
Sassari	sereno	—	35 1	23 8

Direttore: G. B. BALLESIO.
Tipografia delle Mantellate.
TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*